

STATUTO
Della
"S. MARIA DELLE GRAZIE"
CAMUCIA - CALCINAIO

Confraternita di Misericordia

000000000

CAPO I

CARATTERE E FINI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di S. MARIA DELLE GRAZIE**" - ONLUS

Con Sede in Cortona frazione Camucia.

E' sodalizio di volontariato per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso compresa la donazione del sangue e degli organi, nella ispirazione cristiana fondata sull'evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa.

Art. 2

La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come associazione di confratelli secondo gli artt. 18 e 38 (comma 3°) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell' art. 12 del vigente Codice Civile.

Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti colle competenti autorità ecclesiastiche.

Art. 3

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi, di intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità - sia in sede locale che in sede nazionale — anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres della quale la Fraternita fa parte ai sensi del successivo art. 5.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Confraternita è di competenza del Magistrato secondo le circostanze e la possibilità della Confraternita.

In particolare la Confraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- a) assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.;
- b) trasporto dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale
- d) prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine o di aiuti; donazioni di sangue e di organi; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi dell'art. 23;
- e) **Trasporto dei defunti con auto funebre.**

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera umana e cristiana, carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, come costituzione e gestione di ambulatori di servizi di pronto soccorso, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di suffragio, anche con proprio cimitero.

La Confraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Art. 4

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esolino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 5

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres avente sede in Firenze P.za San Giovanni 1 e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Governatore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione in caso di calamità generali.

Art. 6

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere FM ("Fraternitas Misericordiae") nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

Art. 7

La divisa dei fratelli per i servizi di pronto soccorso e di assistenza verrà adottata secondo le norme impartite dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre può essere adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia col simbolo F/M.

La divisa delle sorelle consiste: in una veste di tela azzurra-celeste con velo in testa di colore bleu e frontino bianco portante lo stemma della Confraternita.

Art. 8

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi di organi ed enti privati o pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

Art. 9

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi di pronto soccorso a mezzo ambulanza e dei servizi funerari a mezzo auto funebre una oblazione a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai confratelli.

Art. 10

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i fratelli l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il fratello della Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: "**«Dio ti renda merito!»**".

Art. 11

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II

**REQUISITI DI APPARTENENZA
ALLA CONFRATERNITA E
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

Art. 12

CATEGORIE DEI SOCI

Tutti gli iscritti al sodalizio - a qualunque categoria appartengano — sono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

Essi si distinguono in due categorie:

- a) fratelli e sorelle ordinari;
- b) fratelli e sorelle aderenti (sostenitori).

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato, munita di firma di due fratelli.

Il Magistrato accetta, o respinge, la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a motivazione.

Art. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione (Art.26).

Art. 14

AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

Potranno essere aggregati alla Confraternita dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Confraternita per questa aggregazione.

Art. 15

I FRATELLI "ORDINARI"

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli (o sorelle) ordinari occorre essere di principi e di condotta cristiani.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

I fratelli (e le sorelle) ordinari costituiscono il corpo funzionale della Confraternita: godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei fratelli (e sorelle) ordinari sono costituiti il "Gruppo dei Fratelli Attivi", il "Gruppo delle Sorelle Attive" e il "Gruppo Giovanile" secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli, i cui iscritti svolgono, in quanto è nelle loro possibilità, le opere caritative in atto nella Confraternita.

Art. 16

I FRATELLI "ADERENTI" (O "SOSTENITORI")

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli o sorelle "aderenti" (o "sostenitori") è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Confraternita.

I fratelli (e sorelle) "aderenti" sono quelli che partecipano spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Confraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi anche colla loro quota contributiva.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio e hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della Confraternita nonché alla "Assemblea della Carità" di cui all'art. 47 del presente Statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

CAPO III

GRUPPI DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA

Art. 17

IL GRUPPO DEI "FRATELLI ATTIVI"

Il Gruppo dei "Fratelli attivi" è costituito fra quelli iscritti oltre il 15° anno di età che spontaneamente si assumono di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una o nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.

Il Gruppo dei Fratelli attivi elegge ogni quadriennio un Capo-Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato e ne riferisce al Magistrato.

Il Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Magistrato.

Art. 18

IL GRUPPO DELLE "SORELLE ATTIVE"

Il Gruppo delle "Sorelle Attive" è costituito fra le iscritte che spontaneamente si assumono di dare la loro attiva collaborazione alle branche caritative di assistenza o di soccorso della Confraternita più consona al carattere femminile.

Per l'esercizio di tali branche di carità il Gruppo può tenere una propria gestione amministrativa, della quale viene data relazione al Magistrato della Confraternita.

Il Gruppo delle "Sorelle Attive" elegge ogni quadriennio la Capo-Gruppo la quale dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo secondo le disposizioni generali del Magistrato.

La Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Magistrato e rappresenta il Gruppo nel Movimento Femminile della Confederazione Nazionale del quale il Gruppo costituisce la sezione locale.

Art. 19

IL "GRUPPO GIOVANILE"

I fratelli e le sorelle del ruolo "ordinari" fra i 16 e i 24 anni compiuti costituiscono il "Gruppo Giovanile".

Il Gruppo fa parte del Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione Nazionale e ne costituisce la sezione locale.

Gli appartenenti al "Gruppo Giovanile" svolgono le attività generali della Confraternita in collaborazione cogli altri confratelli e consorelle.

Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Magistrato.

Ogni quadriennio l'adunanza dei fratelli del Gruppo Giovanile nomina un "Capo-Gruppo".

Il Capo-Gruppo fa parte di diritto del Magistrato e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

Art. 20

IL GRUPPO DEI "PICCOLI FRATELLI"

I "Piccoli Fratelli" sono gli iscritti fra i 10 e 15 anni.

Essi partecipano alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale ("Correttore").

Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Fratelli" nominato dal Magistrato.

Al termine del 15° anno di età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

Art. 21

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES

Può essere costituito presso, o a fianco, della Confraternita il Gruppo Donatori di Sangue Fratres, composto da soci Donatori, soci collaboratori e soci sostenitori.

Per essere iscritti al Gruppo Fratres è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla Ispirazione umanitaria e cristiana della Consociazione Nazionale Fratres.

Il Gruppo fa parte della Consociazione Nazionale Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia costituita presso la Confederazione Nazionale, della quale Consociazione accetta lo Statuto speciale, gli indirizzi e la disciplina e di cui esso è sezione locale.

Il Gruppo opera secondo le norme statutarie e regolamentari della Consociazione Nazionale stessa.

In seno al Gruppo i donatori iscritti nominano un direttivo composto da un Presidente, da un Capo-Gruppo, dal Medico del Gruppo e dal Cappellano del Gruppo (quest'ultimo in concorde intesa col Correttore della Confraternita).

Fa parte d'ufficio direttivo, come componente di diritto, un membro del Magistrato della Confraternita espressamente delegato dal Magistrato stesso.

Il Gruppo può nominare un consiglio di più larghe dimensioni.

Il Gruppo può avere propria gestione amministrativa col controllo del Magistrato.

Il Presidente del Gruppo rappresenta il Gruppo presso la Consociazione Nazionale Fratres e ne cura le direttive presso il Gruppo.

L'ammissione al Gruppo - per gli iscritti e i non iscritti alla Confraternita - avviene su domanda presentata al Direttivo o al Consiglio Direttivo del Gruppo, oppure, se non costituiti tali organi, al Magistrato della Misericordia

Tutti gli iscritti al Gruppo hanno entro il Gruppo uguale parità di diritti e di doveri, i non iscritti alla Confraternita non godono peraltro dei diritti sociali nei confronti della Confraternita.

Partecipano alle assemblee del Gruppo con diritto di elettorato attivo e passivo i soci donatori e i soci collaboratori. I soci sostenitori non partecipano alle Assemblee elettive.

Le cariche sociali sono attribuite ogni quadriennio.

Il Presidente del Gruppo è possibilmente eletto fra i soci del Gruppo iscritti alla Confraternita.

Qualora la Confraternita non si assuma l'onere finanziario del Gruppo Fratres, così provvedendo a tenere la gestione amministrativa del Gruppo, colla redazione di uno specifico bilancio annuo da parte del Magistrato, il Gruppo provvede alla propria gestione amministrativa ed alla redazione del bilancio, da trasmettersi al Magistrato della Fraternita e da sottoporre annualmente alla Assemblea del Gruppo.

In caso di gestione amministrativa autonoma da parte del Gruppo, l'Assemblea del Gruppo nomina ogni quadriennio tre sindaci revisori.

Art. 22

LA SEZIONE "DONATORI DI ORGANI"

La Confraternita potrà costituire nel suo seno, o a suo fianco, la sezione "Donatori di Organi".

Detta sezione fa parte della Consociazione Nazionale Donatori di Organi delle Misericordie d'Italia, della quale accetta lo statuto generale, gli indirizzi e la disciplina.

I donatori di organi della Sezione nominano un Direttivo il cui Presidente tiene i collegamenti con il

Magistrato della Misericordia e col Direttivo del Gruppo Fratres.

Art. 23

IL GRUPPO SERVIZI EMERGENZA (O.S.E).

In seno alla Confraternita è costituito (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Fraternita lo consentano) il "Gruppo Servizi Emergenza"(O.S.E) per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali.

Il Gruppo fa parte della Organizzazione Servizi Emergenza (O.S.E) costituita presso la Confederazione Nazionale di cui è sezione locale.

Possono far parte del Gruppo O.S.E., come aggregati, anche persone non iscritte alla Confraternita, aventi i requisiti di cui all'art. 16 (1° comma) del presente Statuto.

Il Magistrato nomina il Capo-Gruppo O.S.E. tra i componenti il Gruppo stesso nella persona di un iscritto alla Confraternita oppure delega a tale incarico un membro del Magistrato.

Il Capo-Gruppo O.S.E. partecipa alle adunanze del Magistrato della Fraternita come membro di diritto e rappresenta il Gruppo O.S.E. nella organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

Art. 24

ATTIVITA' CARITATIVE SPECIALI.

ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI.

RICREATIVE E SPORTIVE.

Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Confraternita anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato nominato dal Magistrato.

Di tali Circoli potranno fare parte anche persone non iscritte alla Confraternita che facciano domanda di ammissione al Magistrato su presentazione di due fratelli.

L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso la Confraternita.

Il Magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

Per fiancheggiare nella località le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito - ad iniziativa dei confratelli e di cittadini amici della Confraternita e con l'approvazione del Magistrato - un "Comitato pro Misericordia" con gestione e responsabilità propria, delle cui risultanze il Comitato darà comunicazione al Magistrato della Confraternita.

CAPO IV

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 25

DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c) se fratelli (o sorelle) attivi o iscritti a speciali settori operativi disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare le riunioni;
- e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

DISCIPLINA DEI SOCI

Art. 26

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Governatore.

I provvedimenti di cui alle lettere a, b, c, sono di competenza del Magistrato.

Art. 27

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza:

- a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria cui il fratello appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;
- b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolverli.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza è preso dal Magistrato, e contro di esso è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Collegio dei Probi viri, che decide inappellabilmente. Il Provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Magistrato, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza. La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. Il provvedimento è proposto motivatamente dal Magistrato alla Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Magistrato dà comunicazione, raccomandata, all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note alla Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24, ultima parte del C.C.

CAPO V GOVERNO DELLA CONFRATERNITA Art. 28

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita:

- a) il Magistrato;
- b) il Governatore;
- c) il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) l'Assemblea.

Art. 29

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art.39) durano tre anni.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Art. 30

DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;
- b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- c) delibera i regolamenti e le norme speciali;
- d) assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato;
- e) provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;
- f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- g) predispose i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d'inventario;
- l) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
- m) prende d'urgenza i provvedimenti che appariscano necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;
- n) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 31

COMPOSIZIONE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto da un numero di membri fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni triennio.

Per essere eletti nel Magistrato occorre appartenere alla categoria dei fratelli ordinari ed avere tre anni di anzianità di iscrizione, salvo giustificate eccezioni per le quali dovrà intervenire la previa approvazione del Collegio Probivirale.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli suocero e genero. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Confraternita.

I componenti del Magistrato durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- a) il Governatore;
- b) il Vice-Governatore;
- c) il Consigliere Segretario;
- d) il Consigliere Amministratore.

Il Magistrato delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 37.

Partecipano alle adunanze del Magistrato, con voto consultivo:

- a) il Capo-Gruppo dei Fratelli Attivi;
- b) la Capo-Gruppo del Gruppo Femminile;
- c) il Capo-Gruppo del Movimento Giovanile;
- d) il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
- e) il Presidente della Sezione Donatori di organi;
- f) il Dirigente del Gruppo Servizi Emergenza O.S.E.;
- g) il Correttore.

Art. 32

ADUNANZE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure sia fatta domanda al Governatore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero dei presenti, purché non inferiore alla metà dei componenti dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Art. 33

IL GOVERNATORE

Il Governatore è il Capo della Confraternita: ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza e — in unione col Segretario— le carte e i registri sociali. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'art.37, secondo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia;
- g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Confraternita;
- h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla verifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 34

IL VICE-GOVERNATORE

Il Vice-Governatore coadiuva il Governatore; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art 35

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza, tiene i libri sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera f) dell'art.33; coadiuva il Consigliere- Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Magistrato può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

Art 36

IL CONSIGLIERE-AMMINISTRATORE

Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Segretario cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei Gruppi specializzati firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Magistrato.

Art 37

IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa è affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non portano la firma congiunta del Governatore e del Consigliere-Amministratore.

Art. 38

L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino la opportunità, il Magistrato nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Art. 39

IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i fratelli ordinari più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio elegge il suo Presidente.

I membri durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza. I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto a voto.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
- b) interpretare - in caso di divergenze — le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
- c) decidere come Collegio Probivirale sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Magistrato nei loro confronti;
- d) sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Art. 40

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Confraternita.

E' composto di tre membri effettivi, e due supplenti, i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Art. 41

IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dal Magistrato, che sceglie tra i Parroci di Camucia e di Calcinajo.

Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nella Confraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli e svolge le particolari funzioni previste dal Regolamento Generale della Confraternita.

Il Magistrato nomina, in accordo col correttore, un Cappellano per il gruppo "Fratres" nonché, ove del caso un Cappellano per il "Gruppo Servizi Emergenza".

Art. 42

LE ASSEMBLEE

La Confraternita si aduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;
- c) Assemblea della carità.

All'Assemblea ordinaria e a quella Straordinaria:

- 1) partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari" di età superiore ai 16 anni;
 - 2) hanno diritto di voto i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari" (art. 12, lettera a) dopo un anno di iscrizione e di servizio.
- Per la loro eleggibilità alle cariche sociali vale la normativa di cui all'art. 31, secondo comma;

3) ogni socio con diritto di voto può delegare, per lettera altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

All'Assemblea della carità partecipano anche gli iscritti della categoria dei "soci aderenti" con le particolari modalità di cui all'art. 47.

Art. 43

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea:

- a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Magistrato, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;
- b) delibera sulle altre materie di sua competenza;
- c) delibera circa le modalità delle elezioni degli organi sociali e ne fissa le modalità.

La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere decisa dai 3/4 dei presenti nell'Assemblea computati anche gli eventuali deleganti.

Art. 44

L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
- c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Magistrato;
- d) quando il Collegio dei Revisori per gravi e motivate ragioni ne richieda al Magistrato la convocazione.

Nei casi di cui alle lettere b, c, d, il Magistrato deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 45

MODALITA' DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee sono presiedute dal Governatore, o in sua assenza, dal Vice-Governatore, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Magistrato più anziano di età.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli presenti o rappresentati, sempreché tale numero sia superiore almeno al doppio dei componenti il Magistrato.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale e finanziario presentati dal Magistrato i membri del Magistrato e del Collegio Sindacale non hanno voto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto "riforma dello Statuto" oppure proposta di "scioglimento della Confraternita" vigono le speciali disposizioni di cui agli artt.48 e 49.

Art. 46

ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati. La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore degli eleggibili.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione elettorale o da parte di soci di lista contenente un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

Art. 47

GIORNATA DELLA MISERICORDIA E ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, il Magistrato indice la "Giornata della Misericordia" e convoca possibilmente nello stesso giorno la "Assemblea della Carità" nella quale viene fatto il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte nell'anno e viene prospettato il loro sviluppo avvenire.

Tale Assemblea NON è organo deliberante ed è aperta ad amici e simpatizzanti della Confraternita, nonché - se opportuno - alle autorità locali.

Art. 48

RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di soci ordinari non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti alla Confraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.

Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al primo comma del precedente articolo, il Governatore convoca un'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno metà dei fratelli ordinari e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze previste per le Assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti dei presenti ai sensi del precedente comma 6 i seguenti art. 1; art. 3 (comma 1,2); art. 4; art.5; art. 10 (1° comma); art. 11 art. 41; art.49; art. 50, i quali definiscono la Irriunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia e le garanzie della sua vita associativa.

Art. 49

REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE

E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L'Assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto, e sentita la Confederazione Nazionale, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea a normale maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli di cui si propone la modifica.

Art. 50

GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità governativa ai sensi dell'art.27, ultima parte, del C.C. nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del C.C..

Art. 51

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art.50.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e di presenza dei soci, previste dall'art. 48, nonché il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c. possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie di cui sopra indicate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostruire ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi ai fini della disciolta Confraternita.

Art. 52

NORMA GENERALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale.

Con modifica all'Art.1 comma 1 del suddetto Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Confratelli Attivi in data 27/05/05 come da Repertorio Notarile n. 33.507 Raccolta n. 4.737